



Italia Caminiti

Avvocato presso Studio Legale Associato Isolabella, componente della Rete Giuridica AIAS



I profili di responsabilità penale del RSPP, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali

Nell'ambito delle figure previste nell'assetto organizzativo della sicurezza sul lavoro, un ruolo fondamentale è quello attribuito al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP: egli, infatti, rappresenta la figura di esperto che riesce a coniugare la specifica attività aziendale con i migliori presidi e le più efficaci procedure, garantendo in concreto la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito strettamente penalistico, in caso di infortuni sul lavoro, è possibile che il RSPP venga coinvolto tra i soggetti chiamati a rispondere del reato avvenuto, nei limiti che sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, che si cercheranno di approfondire nel presente contributo.

La figura del RSPP

Il RSPP rientra tra i soggetti per i quali il D.Lgs. 81 del 2008 ha ritenuto di dare una definizione all'art. 2, comma 1, lett. f): egli è – testualmente – la

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi, viene attribuita una funzione essenzialmente consultiva e non vengono riconosciuti i poteri direttivi, organizzativi e gestionali tipici di altri attori della sicurezza (ad esempio il datore di lavoro, il dirigente o il delegato): tuttavia, laddove

nello svolgimento del proprio ruolo consultivo il RSPP induca il datore di lavoro (a cui ha un obbligo di rispondere) a violare la normativa in materia di sicurezza, egli può essere considerato corresponsabile – insieme appunto al datore di lavoro, sul quale gli obblighi di sicurezza gravano in prima persona – dell'eventuale sinistro occorso al lavoratore per effetto di tale violazione.

L'art. 33 del D.Lgs. 81 del 2008 elenca partitamente quali sono gli specifici compiti attribuiti al Servizio di Prevenzione e Protezione e, in particolare, li delinea nella individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e per la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa; nella elaborazione delle misure preventive e protettive previste nel DVR, e dei sistemi di controllo di tali misure;



nella elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; nella proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; nella partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale tra datore di lavoro, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; nella trasmissione ai lavoratori delle informazioni sulla sicurezza previste dall'art. 36.

Ne discende che il RSPP è il vero e proprio “consulente tecnico” del datore di lavoro, che su di lui e sulle sue competenze fa legittimo affidamento, al fine di garantire la sicurezza all'interno della propria azienda.

Alcuni casi giurisprudenziali di interesse

La giurisprudenza penale – di legittimità, ma anche di merito – ha avuto occasione di affrontare i limiti entro i quali il RSPP può essere chiamato a rispondere dell'infortunio occorso ai lavoratori: in altri termini, i limiti entro ai quali a tale figura sia attribuibile una posizione di garanzia, intesa come obbligo giuridico (contenuto in una legge extra penale o in un'altra fonte normativa) di impedire un evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p.

Una pronuncia di sicuro interesse è Cass. Pen., n. 8115 del 2017: il procedimento vedeva imputati un delegato alla sicurezza e un dirigente in materia di sicurezza (che svolgeva anche le funzioni di RSPP) per le lesioni occorse a un lavoratore che, mentre eseguiva un'azione di pulitura di un macchinario, urtava la mano contro la barra di protezione metallica posta tra i due rulli e subiva un infortunio.

A entrambi gli imputati, in particolare, è stato contestato (sotto il profilo della cd. colpa specifica) di non avere indicato nel DVR le misure di prevenzio-

ne e protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare nell'esecuzione delle operazioni di pulitura della macchina, con riferimento ai rischi di trascinamento, intrappolamento e schiacciamento degli arti superiori.

La Suprema Corte ha confermato la condanna sia per il delegato sia per il dirigente-RSPP, riconducendo la posizione di garanzia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fatto che quest'ultimo,

“pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori”.

Nel solco della precedente pronuncia, si è posta anche Cass. Pen., Sez. IV, n. 11708 del 2018: nel caso all'esame della Suprema Corte, il RSPP era stato imputato per le lesioni personali occorse a un lavoratore che, per recuperare delle travi metalliche pesanti che stavano scivolando dal carrello condotto da un collega, aveva cercato di trattenerle con le mani, ma era stato colpito dalle stesse.

In particolare, al RSPP è stato contestato di non aver indicato nel DVR gli elementi di rischio di ciascuna attrezzatura e, specificamente, di non aver indicato che, laddove ci si trovasse in presenza di travi di una lunghezza piuttosto che di un'altra, si sarebbe dovuto fare riferimento a carrelli diversi ovvero a elementi di trasporto aggiuntivi.

La Cassazione ha confermato la condanna del RSPP, specificando che tale figura, pur non svolgendo all'interno dell'azienda un ruolo di tipo gestionale, ma meramente consulenziale,

“ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri”.

In altri termini, secondo la visione fatta propria dalla Suprema Corte, se il RSPP avesse indicato nel DVR come i lavoratori avrebbero dovuto trasportare la specifica attrezzatura da cui era originato l’infortunio, quest’ultimo non si sarebbe verificato.

■ Di diverso tenore è la pronuncia di Cass. Pen., Sez. IV, n. 27516 del 2017: in questo caso, l’Amministratore Delegato (quale datore di lavoro) e il RSPP erano imputati per le lesioni subite da un operaio che si era infortunato nel lavorare con una macchina piegatrice orizzontale idraulica.


In particolare, al RSPP è stato contestato di aver omesso di individuare i rischi connessi alla macchi-

na e di elaborare le misure preventive e protettive relative al macchinario e le relative procedure di sicurezza.

Il RSPP era stato condannato in primo grado e assolto in appello, ma il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza di appello: la Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che il DVR predisposto dall’imputato conteneva sufficiente indicazione e individuazione del rischio presente nel reparto, laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse, aggravato nel caso di inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge. In altri termini, attraverso il DVR, il RSPP aveva adeguatamente segnalato al datore di lavoro i rischi connessi all’utilizzo della macchina, suggerendogli di attivare i propri poteri di intervento per eliminare tali rischi, ma il datore di lavoro non aveva assunto alcuna iniziativa in merito.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi, aveva correttamente operato, redigendo un DVR completo e idoneo a elencare tutti i fattori di rischio presenti in azienda: il suo comportamento, conseguentemente, è stato ritenuto incensurabile, posto che egli – come detto – non ha alcun potere gestorio e che, pertanto, le iniziative volte a eliminare i rischi segnalati nel DVR spettano ad altre figure aziendali, quali appunto il datore di lavoro.

■ Una puntuale distinzione dei ruoli del datore di lavoro e del RSPP è stata delineata dalla recentissima sentenza di Cass. Pen., Sez. IV, n. 49300 del 2023: in particolare, nel caso all’esame della Suprema Corte, il RSPP è stato ritenuto responsabile per il reato di lesioni in concorso con il datore di lavoro per aver omesso la manutenzione di un forno, per non aver predisposto adeguati strumenti protettivi idonei a prevenire rischi di contatto con parti meccaniche del macchinario e per non aver effettuato una valutazione dei rischi specifica in relazione alla procedura di lavoro e alle operazioni di manutenzione/riparazione della macchina.



Il RSPP ha proposto ricorso in Cassazione: tra i diversi motivi di doglianza ha riferito che “non avendo autonomia di spesa, poteva solo suggerire i rimedi”; conseguentemente, quindi, egli aveva redatto il DVR, unitamente al RSPP dell'appaltatore, mentre la Società committente nella cui sede si era verificato l'infortunio aveva predisposto le misure tecniche ed organizzative in generale.

In particolare, la difesa del RSPP ha ritenuto che l'infortunio fosse avvenuto a causa di un malfunzionamento del sistema di sicurezza del forno, che non era stato possibile rilevare nel momento in cui l'imputato aveva effettuato i sopralluoghi prodromici alla redazione del DVR, ed ha rilevato altresì che spettava al datore di lavoro garantire l'efficienza del macchinario.

Nel rigettare il ricorso presentato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la Suprema Corte ha sottolineato la differenza di ruoli tra RSPP e datore di lavoro, affermando che

“Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ... svolge una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, sicché il datore di lavoro, è sempre direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”.

Sulla base della individuazione dello specifico ruolo del RSPP, la Suprema Corte ne ha delineato la posizione di garanzia, ritenendo che egli sia chiamato a rispondere di un infortunio, anche insieme al datore di lavoro,

“ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segna-

lazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione”.

Nel caso oggetto di valutazione da parte del Supremo Consesso, in particolare, pur non potendosi eccepire nulla sotto il profilo della redazione del DVR, la colpa specifica attribuibile al RSPP era stata individuata nel fatto che – nonostante fossero state effettuate plurime segnalazioni nel tempo in merito al difetto di funzionamento del macchinario – egli non aveva provveduto ad aggiornare il DVR, che avrebbe dovuto invece – nella sua natura di documento “dinamico” – essere corretto nella parte in cui indicava la presenza di misure di protezione in realtà inesistenti e avrebbe dovuto essere aggiornato con la previsione di un adeguamento dei dispositivi di protezione.


Invece, proprio il mancato aggiornamento del DVR e la mancata previsione di corrette procedure operative avevano determinato la decisione degli operai di avviare al difetto del macchinario con un comportamento “di prassi” pericoloso, che infatti aveva causato l'infortunio del lavoratore.



■ Risulta, infine, di interesse il tema, pure affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, della possibilità di cumulare su un unico soggetto le funzioni di datore di lavoro e di RSPP: in particolare, la Suprema Corte, con la recente sentenza di Cass. Pen., Sez. IV, n. 16562 del 2022, ha risolto la questione in senso negativo, affermando come sia invece opportuno tenere distinto il ruolo – come già visto, consultivo e tecnico – del RSPP da quello eminentemente decisionale e gestorio del datore di lavoro.

Il rischio, a parere del Collegio, sarebbe quello di incrociare

“posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi” e di generare – per effetto della confusione dei ruoli – “un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente”.



CONCLUSIONI

La disamina delle più recenti pronunce di legittimità che hanno avuto a oggetto la figura del RSPP consente di evidenziare come l’orientamento prevalente della Suprema Corte sia quello di verificare, caso per caso, se a tale figura siano riconducibili delle violazioni o dei mancati adempimenti dei compiti *ex lege* affidati; compiti che consistono essenzialmente nel fornire il proprio contributo tecnico per assicurare in ambito aziendale il rispetto dei parametri di sicurezza che consentano di prevenire il verificarsi di infortuni.

Laddove, per effetto di tali violazioni o di tali mancati adempimenti, si sia instaurata una prassi comportamentale sbagliata che ha consentito il verificarsi dell’infortunio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere chiamato a rispondere del reato occorso.

Rappresentano degli adeguati strumenti di tutela per il RSPP un efficace *risk assessment* dei profili legati alla salute e alla sicurezza aziendale, che tuttavia non deve fermarsi al momento della elaborazione del DVR, ma deve seguire l’azienda con continuità in tutta la sua vita operativa: diventa fondamentale, da un lato, la comunicazione con i lavoratori, finalizzata a recepire necessità o suggerimenti da chi quotidianamente opera e, dall’altro lato, l’interazione con il datore di lavoro, di cui è sempre opportuno tenere traccia, così da riuscire agevolmente *ex post* a stabilire quali siano stati in concreto i confini operativi di ciascuna funzione e a provare la fisiologia dell’attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che abbia correttamente operato.